

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SESTA SEZIONE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Conca ha pronunciato ex Art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2013 promossa da:

MUTUATARIO

attore

Contro

BANCHE

convenuti

SOCIETÀ

intervenuto

con la causa in decisione il MUTUANTE allegando di aver stipulato con BANCA un finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio dell'importo di euro 15.863,89, poi anticipatamente estinto, con richiesta della mutante, comunque di euro 5.104,23, lamenta il tasso usurario in concreto applicato, ove si considerino tutte le varie voci di costo, fra cui anche il premio assicurativo, conseguentemente concludendo per la restituzione dell'importo ritenuto indebitamente preteso e corrisposto, pari ad euro 17.819,54 o diversa accertanda e, in subordine, comunque chiedendo la restituzione di euro 1494,64 a titolo di rimborso premi assicurativi e commissioni, non più giustificate, avuto riguardo all'anticipata estinzione.

Si sono costituiti i mutuanti convenuti che hanno integralmente contestato in fatto ed in diritto l'avversa prospettazione, altresì entrambi concludendo per la propria carenza di legittimazione passiva ed è quindi intervenuta la SOCIETÀ S.P.A. quale soggetto subentrato nel rapporto e, dunque, nelle residue posizioni obbligatorie che da esso derivano.

Non vi è questione sulla competenza per territorio, atteso che le convenute hanno sostanzialmente aderito all'elezione di foro operata dall'attore.

La questione in tema di legittimazione passiva è fondata.

Con riguardo a SOCIETÀ S.P.A., consta dal contratto che essa agisce come mandataria dunque non ad essa può essere indirizzata la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, atteso che l'accipiens è altri.

Con riguardo a SOCIETÀ S.P.A., questa ha documentato la cessione del ramo d'azienda, già a far data dal 20.12.2004 (docc. 4-5 di detta parte processuale).

Resta da esaminare la questione nel merito nei confronti della sola SOCIETÀ S.P.A.

Le domande attoree non appaiono suscettibili di accoglimento.

In buona sostanza, la censura di usurarietà fa perno sull'inclusione o meno nel TEG *pro tempore* del premio assicurativo. Non si contesta da parte attrice che nel periodo di riferimento tale voce fosse da escludersi, secondo le direttive di Bankitalia, ma assunte quelle direttive non aventi carattere cogente e in ogni caso illegittime *in parte qua*: dunque, da disapplicarsi. All'uopo invoca, poi, il noto orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di commissione massimo scoperto.

Di là della persuasività o meno di tale assunto, già in passato valutato In termini quantomeno perplessi da questo Tribunale (Trib. Torino 27.4.2012, n. 2883) cd espressamente disatteso da altri arresti giurisprudenziali di merito (da ultimo, Trib. Milano 3.6.2014, G.U. dr. Stefoni), è un fatto che la fattispecie c.m.s. è onotologicamente diversa rispetto a quella in questione, posto che, da un lato, il premio assicurativo, pur indubitabilmente costituendo un costo per il mutuatario non pare rappresentare ex se una forma di remunerazione del credito e, dall'altro, esso è previsto ex lege ex art. 54 DPR 180/1950.

Il fatto che, nell'ambito della discrezionalità tecnica dell'autorità di vigilanza le direttive a partire dal 2010, siano cambiate, non muta la diversità di fattispecie rispetto alla c.m.s. e l'impossibilità di adottare lo stesso principio nel caso *sub judice*.

E peraltro, anche a ragionare diversamente, come pure correttamente è stato correttamente osservato dalle difese. delle convenute, ove mai, eccedendo alla tesi attorea, si volesse computare nel tasso, in disapplicazione delle direttive Bankitalia pro tempore vigenti, il costo per il mutuatario dell'assicurazione obbligatoria, ovviamente anche il tasso soglia dovrebbe essere più elevato. Come documentato dalla convenuta omissis, se nell'ultimo trimestre (1.10.2009-31.12.2009) di applicazione della precedente direttiva di Banca d'Italia (quella che escludeva il costo assicurativo) il tasso soglia era del 13,77%, nel trimestre immediatamente successivo (1.1.2010/31.3.2010) il primo. cioè, di applicazione delle nuova direttiva, pur in un contesto di tassi d'interesse stabili o decrescenti, il nuovo tasso soglia era del 18,69%; ne segue che, anche disapplicate le indicazioni di Bankitalia sulla determinazione del TAEG applicato dal mutuante, dovrebbe parimenti ritenersi illegittimo il tasso soglia pro tempore e che, in ogni caso, non potrebbe oggi operarsi un ricalcolo a posteriori fra due grandezze disomogenee quali, da un lato, il tasso soglia di allora e, dall'altro il TAEG rettificato *ope judicis*. E in ogni caso, anche a seguire una siffatta impostazione e voler operare, ora per allora, una ricostruzione alternativa ipotetica dei tassi, non vi sarebbe, per quanto in atti, evidenza del supero del tasso soglia ove, necessariamente comprensivo del costo assicurativo. Ed anzi, in assenza di evidenze documentali di contrario segno, dovendo presuntivamente applicare grosso modo lo stessa forbice rilevata per il primo trimestre di applicazione delle nuove istruzioni, non si avrebbe comunque il superamento. In tale contesto non v'è ragione per dare ingresso alla richiesta CTU contabile.

Da ultimo, venendo alla domanda subordinata proposta da parte attrice (restituzione di parte dalle commissioni, per la quota non maturata al momento della estinzione anticipata del mutuo), la richiesta è contraria all'art. 3 delle clausole contrattuali, munite di doppia sottoscrizione ex artt. 1341-1342 c.c a mente della quale, in caso di anticipata estinzione:

- è facoltà della mutuante chiedere un compenso di anticipata estinzione dell'1%;
- sono abbuonati gli interessi (TAN) per il periodo di rateazione non goduto, non le altre voci di costo (punto 1.1 lett. a-b-c-).

In disparte rispetto alla voce "commissioni e compensi" vari resta il premio assicurativo temporalmente imputabile al periodo di rateazione non goduta, per effetto dell'anticipata estinzione. Sulla base di norma sopravvenuta (d.l. 18.10.2012, n. 179, conv. in l. 17.12.2012, n.221) in effetti riconosciuto il diritto del debitore/assicurato "la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria" applicabile ai contratti "commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto" (art. 15 *septies*). E' però evidente che la *condictio*

\\SERVER\\server\\ADS\\1_Studio\\15 - sito ex parte\\9.sentenza in lavorazione - archivio\\FORMAT 2016.doc
Rivista di informazione giuridica,
registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Bruno Conca del 16 luglio 2014

indebti ob causam finitam non può essere, ancora una volta, che indirizzata nei confronti dell'accipiens del sopravvenuto indebito e, dunque, della compagnia assicuratrice.

In punto spese, esse vanno liquidate secondo soccombenza con riguardo alle parti processuali omissis compensate in relazione a omissis, posto che mentre per omissis, la carenza di legittimazione passiva è testuale ed evincibile dal contratto, nei confronti di omissis deriva da fatto sopravvenuto, inerente le scelte imprenditoriali e organizzativi: dei creditore e, per quanto in atti, non oggetto di specifica comunicazione al mutuatario-consumatore, onerato di uno sforzo informativo aggiuntivo, costituito dall'esame delle risultanze del registro delle imprese.

Nel quantum, dato atto dell'inerenza della causa al terzo scaglione di valore (5.200/26000), si ritengono sussistenti i presupposti, sulla base dei criteri di cui all'art. 1 del DM 55/2014, non ultimo quello della condizione soggettiva del soccombente e, limitatamente alla fase istruttoria, il fatto che non siano stati esperiti mezzi istruttori, per una riduzione del 30% dell'importo medio (arrotondato per difetto) predeterminato per legge

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara inammissibili le domande svolte dall'istante nei confronti di omissis SPA
2. rigetta le domande svolte da parte attrice nei confronti di omissis
3. compensa spese e competenze di lite fra parte attrice
4. condanna parte attrice al pagamento di spese e competenze di lite sostenute da SOCIETÀ S.P.A in euro 3384,00 per compenso professionale, oltre 15%, Iva e cpa di legge;
5. condanna parte attrice al pagamento di spese e competenze di lite sostenute da omissis. S.p.A. in euro 3384,00 per compenso professionale, oltre 15%, Iva e cpa di legge

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. Torino, 16.7.2014

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*